



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2022
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Testo come modificato in vigore dal 1° gennaio 2023

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
Articolo 1 – Disposizioni comuni	5
Articolo 2 – Soggetto Attivo – Funzionario Responsabile.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	6
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 4 - Soggetto passivo.....	6
Articolo 5 – Tipologia, quantità, superficie, caratteristiche, collocazione, limiti e distribuzione degli impianti pubblicitari avente carattere permanente.....	6
Articolo 6 – Collocazione, caratteristiche, quantità e superficie degli impianti pubblicitari avanti carattere di provvisorietà	7
Articolo 7- Modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione di impianti pubblicitari	8
Articolo 8 – Istruttoria e conclusione del procedimento per l’installazione degli impianti di pubblicità soggetti a segnalazione di certificazione di inizio attività .	10
Articolo 9 – Istruttoria e conclusione del procedimento per l’installazione degli impianti di pubblicità soggetti a segnalazione certificata di inizio attività	10
Articolo 10 – Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione	11
Articolo 11– Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata di inizio attività presentata.....	11
Articolo 12 - Modalità di presentazione dell’istanza di rinnovo o proroga della autorizzazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione.....	11
Articolo 13 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo di mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione	12
Articolo 14 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo per l’installazione di mezzi pubblicitari soggetti a segnalazione certificata di inizio attività	13
Articolo 15 – Revoca del titolo e modifica del titolo abilitativo	13
Articolo 16 – Rinuncia e cause di estinzione del titolo abilitativo	14
Articolo 17 – Decadenza del titolo abilitativo	14
Articolo 18 – Rimozione del mezzo pubblicitario istallato.....	14
Articolo 19 – Subentro del titolo abilitativo	15
Articolo 20 – Pubblicità fonica	15
Articolo 21 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	16
Articolo 22 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	16
Articolo 23 – Presupposto del canone	16
Articolo 23 BIS – Modalità di applicazione del canone.....	17
Articolo 24 – Definizione di insegna d’esercizio	17
Articolo 25 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	18
Articolo 26 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere	19
Articolo 27 – Mezzi pubblicitari vari.....	19
Articolo 28 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi	20
Articolo 29 – Classificazione delle strade	20
Articolo 30 – Dichiarazione.....	20
Articolo 31 – Pagamento del canone	21
Articolo 32 – Rimborsi e compensazione.....	22

Articolo 33 – Accertamento e riscossione coattiva	22
Articolo 34 – Sanzioni	23
Articolo 35 – Riduzioni	23
Articolo 36 – Esenzioni	24
Articolo 37 – Abrogazioni ed applicazioni	25
 CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	25
Articolo 38 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	25
Articolo 39 - Servizio delle pubbliche affissioni	26
Articolo 40 - Modalità delle pubbliche affissioni.....	26
Articolo 41 - Canone sulle pubbliche affissioni	27
Articolo 42 – Classificazione delle strade	27
Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo.....	27
Articolo 44 - Riduzione del canone	28
Articolo 45 - Esenzione dal canone	28
Articolo 46 - Pagamento del canone	28
Articolo 47 - Norme di rinvio	29
 CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	29
Articolo 48 – Disposizioni generali.....	29
Articolo 49 - Soggetto passivo.....	29
Articolo 50 - Tipologie di occupazioni	29
Articolo 51 - Occupazioni realizzate mediante l'istallazione di cantieri edili o stradali	30
Articolo 52 – Occupazioni realizzate da esercenti del commercio su aree pubbliche e produttori agricoli su posteggio	31
Articolo 53 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni temporanee, trattenimenti pubblici, sagre e fiere locali	32
Articolo 54 – Occupazioni realizzate mediante l'installazione temporanea di attrazioni di spettacoli viaggianti	32
Articolo 55 – Occupazioni realizzate da associazioni non profit, enti riconosciuti di promozione del territorio, partiti politivi	33
Articolo 56 - Modalità di presentazione dell'istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico	33
Articolo 57 -Istruttoria e conclusione del procedimento	34
Articolo 58 – Termine di rilascio del provvedimento conclusivo.....	35
Articolo 59 – Validità del titolo abilitativo rilasciato	35
Articolo 60 – Modalità di presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico	35
Articolo 61 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo	36
Articolo 62 – Revoca, modifica e sospensione del titolo abilitativo.....	37
Articolo 63 – Rinuncia e cause di estinzione del titolo abilitativo	37
Articolo 64 – Decadenza del titolo abilitativo.....	37
Articolo 65 -Rimozione dell'occupazione di suolo	37
Articolo 66 – Subentro nel titolo abilitativo.....	38
Articolo 67 – Occupazioni abusive	38
Articolo 68 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	39
Articolo 69 – Classificazione delle strade	39

Articolo 70 – Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	40
Articolo 71 – Modalità di applicazione del canone.....	40
Articolo 72 – Agevolazioni	42
Articolo 73 – Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021.....	42
Articolo 74 – Esenzioni.....	43
Articolo 75 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti	44
Articolo 76 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee	45
Articolo 77 – Accertamento e riscossione coattiva	45
Articolo 78 – Rimborsi e compensazione	45
Articolo 79 – Occupazioni in situazioni di emergenza.....	46
Articolo 80 – Abrogazioni ed applicazioni	46
Articolo 81 – Sanzioni	46
 CAPO V – CANONE MERCATALE	 47
Articolo 82 – Disposizioni generali.....	47
Articolo 83 - Disciplina dei mercati.....	47
Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	48
Articolo 85 - Classificazione delle strade	48
Articolo 86 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	49
Articolo 87 - Riduzioni	49
Articolo 88 - Esenzioni.....	50
Articolo 89 - Occupazioni abusive.....	50
Articolo 90 - Soggetto passivo	50
Articolo 91 - Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021	50
Articolo 92 - Versamento del canone.....	51
Articolo 93 - Accertamento e riscossione coattiva	51
Articolo 94 - Rimborsi	52
Articolo 95 - Sanzioni	52
Articolo 96 – Ulteriori disposizioni	53
Articolo 97 – Entrata in vigore	53

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce nel territorio del Comune di Novi di Modena il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ne disciplina i criteri di applicazione.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso, con riferimento alle annualità fino al 2020.
4. Continuano ad applicarsi altri regolamenti che disciplinano procedimenti amministrativi per il rilascio di concessioni e autorizzazioni amministrative che hanno attinenza alle fattispecie oggetto del presente Regolamento salvo quando non siano incompatibili con lo stesso.

Articolo 2 – Soggetto Attivo – Funzionario Responsabile

1. I canoni patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale) sono dovuti al Comune di Novi di Modena.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considera la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Il Comune di Novi di Modena ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.
4. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso dei canoni.

5. In caso di affidamento della gestione dei canoni di cui al presente Regolamento a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone è dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 non esclude il pagamento dei canoni dovuti per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento quando l'oggetto della richiesta per l'occupazione di suolo pubblico abbia finalità diverse da quelle di esposizione pubblicitaria.
4. Le installazioni di mezzi pubblicitari, ai fini dell'applicazione del Canone, si distinguono in permanenti (pari o superiori all'anno) e temporanee (inferiori all'anno):
 - a) sono considerate permanenti le installazioni di mezzi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) sono considerate temporanee le installazioni di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà, a titolo esemplificativo, quelle effettuate in occasione di cantieri edili.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 5 - Tipologia, quantità, superficie, caratteristiche, collocazione, limiti e distribuzione degli impianti pubblicitari aventi caratteri permanente

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria sono definiti dagli articoli 47 e seguenti del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione al Nuovo Codice della Strada" e ss.ms.ii.

2. La tipologia, la quantità, la superficie massima, le caratteristiche, la collocazione, consentita e vietata, nonché la distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari sono disciplinate sia dal “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e di altri mezzi pubblicitari” Allegato E del Regolamento Edilizio, approvato con D.C.C. n. 46 del 30/07/2002.
3. Sono fatti salvi i limiti e divieti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine approvato con deliberazione di Consiglio Unione n° 29 del 29/10/2018.
4. L'installazione di mezzi pubblicitari, definiti al comma 1 dell' art. 7. “Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o di segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari”, necessita del rilascio di apposita autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività secondo le modalità ed i termini che sono indicati nei successivi articoli: 7 “Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari”, 8 “Istruttoria e l'installazione di impianti pubblicitari soggetti a segnalazione certificata di conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione”, 9 “Istruttoria e conclusione del procedimento per inizio attività”; 10 “Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione”, 11 “Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata di inizio attività presentata”.

Articolo 6 - Collocazione, caratteristiche quantità e superficie degli impianti pubblicitari aventi carattere di provvisorietà

- 1 L'installazione di mezzi pubblicitari temporanei, mobili e non, riferiti a manifestazioni, spettacoli pubblici, comprese le attrazioni di spettacolo viaggiante, ed altre iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, nonché poste sulle strutture dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, per il solo periodo di durata della manifestazione, spettacolo, evento o del cantiere necessita del rilascio di apposita autorizzazione, secondo le modalità ed i termini che sono indicati nei successivi articoli: 7 “Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari”, 8 “Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione”, 9 “Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti a segnalazione certificata di inizio attività”, 11 “Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata d'inizio attività presentata”.
- 2 Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente;
- 3 Per quanto concerne l'esposizione sul territorio comunale di cartelli pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, iniziative ed intrattenimenti pubblici, di carattere temporaneo, è consentita la quantità massima di esposizione di n. 40 cartelli per evento, da installare nel nostro Comune e di n. 20 cartelli da installare in altri Comuni; tali mezzi non possono superare la dimensione di mt 1 x 1,5 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze. La loro collocazione è ammessa unicamente per il periodo massimo di 10 giorni antecedenti lo svolgimento dell'iniziativa, con l'obbligo di rimozione dei medesimi entro il termine massimo di ore 48, decorrenti dal termine dell'iniziativa.
- 4 Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, è consentita la installazione di strutture tipo “sandwich” bifacciali o simili posate direttamente al suolo”.

5 Per quanto concerne i cantieri temporanei si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del precedente articolo 5.

Articolo 7 – Modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione di impianti pubblicitari

1. L’installazione di cartelli, insegne con obbligo di nulla osta dell’Ente proprietario della strada diverso dal Comune o altro ente\organo competente a rilasciare parere (es Soprintendenza, Commissione qualità architettonica e il Paesaggio) totem, striscioni, pre insegne, bandiere, bacheche, impianti pubblicitari di servizio, nonché altri mezzi pubblicitari non soggetti a Segnalazione certificata d’inizio attività lungo le strade o in vista di esse, è soggetta a preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone, secondo le modalità stabilite dai commi successivi.
2. L’installazione delle insegne d’esercizio, targhe d’esercizio e non, vetrofanie, tende, quando non vi è obbligo di nulla osta dell’Ente proprietario della strada diverso dal Comune o altro ente\organo competente a rilasciare parere (es Soprintendenza, Commissione qualità architettonica e il Paesaggio), è soggetta alla presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività
3. Le variazioni di carattere oggettivo e tecnico dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 quali a titolo esemplificativo, variazione del messaggio pubblicitario (dimensioni, scritte, colori, loghi ecc), nonché della struttura che li sostiene, sono soggette a presentazione di nuova autorizzazione, secondo le modalità stabilite dai commi successivi.
4. Le variazioni di carattere oggettivo e tecnico dei mezzi pubblicitari di cui al comma 2 quali a titolo esemplificativo, variazione del messaggio pubblicitario (dimensioni, scritte, colori, loghi ecc), nonché della struttura che li sostiene, sono soggette a presentazione di nuova segnalazione certificata di inizio attività, secondo le modalità stabilite dai commi successivi.
5. La variazione del titolare di tutti i mezzi pubblicitari di cui ai commi 1 e 2 è soggetta a presentazione di segnalazione certificata d’inizio attività, secondo le modalità di cui all’articolo 19 “Subentro nel titolo abilitativo”.
6. La domanda di autorizzazione non è prevista per l’installazione di messaggi se risulta assolta da una dichiarazione di cui all’art. 30 del presente Regolamento da presentare al soggetto che gestisce il canone, prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi e con le modalità previste dal presente Regolamento.
7. All’interno del centro abitato la competenza al rilascio del titolo abilitativo o all’acquisizione della Segnalazione certificata di inizio attività è dell’Ente Comune/Unione tramite il Settore competente. Se il tratto di strada corrente all’interno del centro abitato avente popolazione inferiore a 10.000 abitanti è di proprietà di un Ente diverso, il Comune/Unione tramite il Settore competente rilascia l’autorizzazione dopo aver richiesto il nulla osta all’Ente proprietario della strada.
8. Chi intende installare gli impianti di pubblicità: di cui al comma 1 è tenuto a presentare relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l’irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell’imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all’atto della presentazione della domanda;

d) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

allegando la presente documentazione:

- Elaborato grafico comprensivo di planimetria con posizionamento (qualora i mezzi pubblicitari siano perpendicolari all'asse stradale vanno anche indicate le distanze significative rispetto ad incroci e segnaletica orizzontale e verticale , impianti di videosorveglianza o controllo, ecc esistenti alla data di presentazione della domanda, altre installazioni pubblicitarie e quant'altro) e di bozzetto quotato dell'impianto pubblicitario con l'indicazione dei colori, materiali utilizzati, della struttura e dei messaggi pubblicitari da installare (uno per ogni elemento installato);
- bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- documentazione fotografica esistente alla data di presentazione della domanda i indicante la posizione ed i luoghi circostanti in cui si intende installare i/il manufatto/i per ogni mezzo pubblicitario;
- Relazione tecnica illustrativa specificando anche che il manufatto e' stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; che il manufatto e' realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- Delega/assenso del proprietario dell'area all'installazione del mezzo pubblicitario

9. Chi intende installare gli impianti di pubblicità di cui al comma 2 è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
- b) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della domanda;
- c) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

allegando la presente documentazione:

- Documentazione fotografica esistente alla data di presentazione della domanda e indicante la posizione ed i luoghi circostanti in cui si intende installare i/il manufatto/i per ogni mezzo pubblicitario;
- Elaborato grafico comprensivo di planimetria con posizionamento (qualora i mezzi pubblicitari siano perpendicolari all'asse stradale vanno anche indicate le distanze significative rispetto ad incroci e segnaletica orizzontale e verticale esistente alla data di presentazione della domanda, altre installazioni pubblicitarie ecc) e di bozzetto quotato dell'impianto pubblicitario con l'indicazione dei colori, materiali utilizzati, della struttura e dei messaggi pubblicitari da installare (uno per ogni elemento installato)
- Relazione tecnica illustrativa illustrativa specificando anche che il manufatto e' stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; che il manufatto e' realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- Delega/assenso del proprietario dell'area all'installazione del mezzo pubblicitario

10. Qualora per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 si renda necessario occupare suolo pubblico o privato ad uso pubblico, dovrà essere presentata un'unica istanza, secondo le modalità di cui al comma 8. In tal caso verrà rilasciato da parte del

Settore competente un unico provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e la concessione di occupazione del suolo pubblico, aventi entrambe la medesima durata.

11. Qualora per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 2, si renda necessario occupare suolo pubblico o privato ad uso pubblico, dovrà essere presentata assieme alla segnalazione certificata d'inizio attività, anche istanza di occupazione di suolo pubblico, tramite sistema e/o piattaforma telematica e secondo le modalità contenute nell'apposita piattaforma telematica secondo le modalità di cui al comma 9. In tal caso verrà rilasciato da parte del Settore competente, in caso di esito favorevole, il provvedimento di concessione di occupazione del suolo pubblico che, fatta salva eventuale variazione della segnalazione o cessazione dell'installazione, avrà durata ventinovenne da rinnovare alla scadenza.

Articolo 8 – Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione degli impianti di pubblicità soggetti ad autorizzazione

1. Il Settore competente, ricevuta la domanda provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta, ma carente relativamente all'indicazione degli elementi o alla documentazione prodotta, necessari ai fini delle valutazioni per il rilascio o meno del titolo abilitativo richiesto, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione/regolarizzazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena la sua irricevibilità.
2. La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento, fino alla presentazione della regolarizzazione dell'istanza al Settore competente.
3. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente agli Enti interessati per l'acquisizione dei rispettivi pareri di competenza. In caso di mancato rilascio del parere da parte degli Enti competenti si applica quanto previsto dall'art. 16 "Silenzio assenso" della L 241/90.
4. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, al Dirigente /Responsabile del Settore competente, per l'emissione dell'atto finale.

Articolo 9 – Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione degli impianti di pubblicità soggetti a segnalazione di certificazione di inizio attività

1. Il Settore competente, ricevuta segnalazione certificata di inizio attività provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale della medesima. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica l'irricevibilità della medesima. In caso di correttezza formale della segnalazione certificata di inizio attività, provvede ad inoltrarla per le necessarie verifiche, agli Enti\uffici interessati, secondo quanto stabilito da appositi atti organizzativi.
2. Decorsi 60 gg dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività si applica il silenzio assenso. Al contrario, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, il Settore competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi o qualora sia possibile di conformazione dell'attività, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'art. 19 della L 241/90.

3. L'attività oggetto della segnalazione certificata può essere iniziata dalla data della sua presentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della L 241/90.

Articolo 10 – Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. Il Settore competente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Conclusa l'istruttoria ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, il Settore competente adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.P.R. 07/09/2010, n. 160, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi e si applicano i termini e le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinqes della L 7 agosto 1990. N. 241.

Articolo 11 – Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata di inizio attività presentata

1. Il titolo abilitativo rilasciato per l'installazione degli impianti di pubblicità di cui all'art. 7 comma 1 del presente, acquista efficacia dalla sua consegna tramite PEC al richiedente ed ha validità triennale dalla data di rilascio.
2. Il titolo abilitativo rilasciato per l'installazione degli impianti di pubblicità con carattere di provvisorietà, di cui all'art. 6 comma 1 del presente, acquista efficacia dalla sua consegna tramite PEC al richiedente e prevede, per ciascuna installazione avente carattere di provvisorietà, un determinato termine di validità, che, comunque, deve essere inferiore all'anno.
3. La segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione degli impianti di cui all'art. 7 comma 2 del presente ha validità permanente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del presente regolamento.

Articolo 12 – Modalità di presentazione dell'istanza di rinnovo o proroga della autorizzazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. Chi intende rinnovare l'installazione pubblicitaria autorizzata in via permanente o prorogare quella temporanea, senza effettuare modifiche di carattere tecnico a quanto precedentemente autorizzato, è tenuto a presentare, apposita istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - d) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione permanente deve essere presentata al Settore competente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del titolo abilitativo,

mentre l'istanza di proroga dell'autorizzazione temporanea deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del titolo abilitativo.

3. Per quanto concerne la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni permanenti, il Settore competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta, ma carente relativamente all'indicazione degli elementi, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione/regolarizzazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato e, quando previsto, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena la sua irricevibilità. La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento, fino alla presentazione della regolarizzazione dell'istanza al Settore competente.

4. Per quanto concerne la presentazione delle istanze di proroga delle autorizzazioni temporanee, il Settore competente, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica, tempestivamente dal ricevimento dell'istanza, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta, ma carente relativamente all'indicazione degli elementi, il responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, una richiesta di integrazione/regolarizzazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato e, quando previsto, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena la sua irricevibilità. La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento, fino alla presentazione della regolarizzazione dell'istanza al Settore competente.

5. Il Settore competente adotta il provvedimento di rinnovo e quello di proroga rispettivamente entro 30 (trenta) ed entro 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla completezza della documentazione, senza provvedere a richiedere i pareri di competenza. In materia di validità del titolo abilitativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento.

6. Qualora oltre al rinnovo/proroga dell'autorizzazione all'installazione sia necessario rinnovare anche la concessione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, dovrà essere presentata un'unica istanza di rinnovo, tramite sistema e/o piattaforma telematica. In tal caso verrà rilasciato da parte del Settore competente un unico provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, il rinnovo/proroga dell'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed il rinnovo della concessione di occupazione del suolo pubblico.

7. Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.

Articolo 13 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo di mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo, di osservare le seguenti prescrizioni, che andranno inserite nel medesimo:

- a) munirsi del titolo prima dell'installazione del mezzo pubblicitario;
- b) verificare lo stato di manutenzione dei mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari per conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata dell'autorizzazione;
- c) fissare saldamente su ogni mezzo pubblicitario a carattere stabile una targhetta non deteriorabile recante in caratteri incisi o stampati in modo indelebile i dati relativi

all'amministrazione rilasciante, al numero dell'autorizzazione, data di scadenza della medesima, soggetto titolare e progressiva chilometrica. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo o variazione dell'autorizzazione;

d) procedere alla rimozione nel caso di: scadenza del titolo qualora non si è provveduto a richiederne il rinnovo, cessazione anticipata dell'attività per rinuncia, intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione;

e) rimettere in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'installazione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché a rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;

f) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 14 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo per l'installazione di mezzi pubblicitari soggetti a segnalazione certificata di inizio attività

1. È fatto obbligo a chi presenta la segnalazione certificata d'inizio attività, di osservare i seguenti obblighi:

a) verificare lo stato di manutenzione dei mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari per conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata dell'autorizzazione;

b) fissare saldamente su ogni mezzo pubblicitario a carattere stabile una targhetta non deteriorabile recante in caratteri incisi o stampati in modo indelebile i dati relativi all'amministrazione rilasciante, al numero della SCIA, data di scadenza della medesima, soggetto titolare e progressiva chilometrica. La targhetta deve essere sostituita in caso di variazioni che presuppongono la presentazione di nuova SCIA;

c) procedere alla rimozione nel caso di cessazione anticipata dell'attività per rinuncia, intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione;

d) rimettere in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'installazione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché a rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;

e) versare il canone alle scadenze previste.

Articolo 15 – Revoca del titolo e modifica del titolo abilitativo

1. L'Amministrazione può revocare o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento abilitativo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario procedere in virtù di nuove disposizioni normative o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.

2. Se l'installazione del mezzo pubblicitario è in corso all'atto della revoca, è dovuto esclusivamente il rimborso del canone già versato relativamente al periodo di mancato godimento, secondo la disciplina del presente regolamento, fatta salva la restituzione del deposito cauzionale, se dovuto.

Articolo 16 – Rinuncia e cause di estinzione del titolo abilitativo

1. Sono causa di estinzione del titolo abilitativo:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare.
2. In caso di estinzione è prevista la restituzione del canone pagato relativo al periodo di non godimento.
3. Il titolare può rinunciare all'installazione pubblicitaria presentando relativa comunicazione di cessazione dell'esposizione del mezzo pubblicitario, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'atto.
4. La rinuncia volontaria dell'installazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione, di cui sopra, e la contestuale rimozione del mezzo pubblicitario, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'esposizione pubblicitaria goduta e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo.

Articolo 17 – Decadenza del titolo abilitativo

1. Sono cause di decadenza del titolo abilitativo:
 - a) l'aver installato mezzi pubblicitari in difformità dal titolo abilitativo;
 - b) il mancato pagamento del canone alle scadenze previste, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - c) la cessione o il trasferimento a terzi dell'autorizzazione, senza procedere con le modalità definite dall'art. 19 "Subentro nel titolo abilitativo".
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativamente al periodo di effettiva diffusione della pubblicità.

Articolo 18 – Rimozione del mezzo pubblicitario installato

1. Ferma restando l'applicazione da parte degli organi di vigilanza dell'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal medesimo decreto, per l'installazione di mezzi pubblicitari abusivi, posti lungo le strade o in vista di esse, il titolare del titolo abilitativo difforme ovvero, in assenza del titolo, coloro che hanno effettuato l'esposizione abusiva, sono tenuti a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari non autorizzati, compresi quelli scaduti per i quali non sia stato autorizzato il rinnovo, difformi o per le quali non sia stato pagato il canone alle scadenze stabilite, nonché negli altri casi per i quali sia intervenuta una decadenza o revoca del provvedimento autorizzatorio.
2. Eventuali verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, così come i verbali di constatazione, di cui al comma 3, andranno trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario della riscossione del Canone per applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
3. Qualora, invece, non vi siano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il pubblico ufficiale procederà alla redazione di verbale di constatazione di cui all'art. 1 comma 822 della L 27 dicembre 2019, n. 160, degli impianti

abusivi che provvederà a trasmettere al competente Ufficio incaricato per la redazione del provvedimento di rimozione da notificarsi ai responsabili. Qualora quest'ultimi non vi provvedano, secondo le modalità e nei termini ivi indicati, si procederà d'ufficio ed il costo della rimozione sarà posto a carico dei medesimi responsabili.

4. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le installazioni abusive fino alla completa rimozione, così come l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 19 – Subentro nel titolo abilitativo

1. Il provvedimento abilitativo all'installazione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'atto trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata autorizzata l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento presentando una segnalazione certificata d'inizio attività per variazione del titolare, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della scia.
3. Per la procedura, si applicano le disposizioni previste dall'art. 19 della L 7 agosto 1990, n. 241. Nella scia devono essere indicati gli estremi del precedente titolo abilitativo rilasciato per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'installazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nell'autorizzazione qualora vi siano cause ostative previste da leggi, dal presente regolamento o da altri regolamenti oppure se gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 20 – Pubblicità Fonica

1. Chi intende effettuare pubblicità fonica è tenuto a presentare relativa istanza, attraverso sistema e o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovute, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria.
2. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano le disposizioni degli articoli: 7 "Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione o della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari", 8 "Istruttoria e conclusione del procedimento per l'installazione di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione", 10 "Termine di rilascio del provvedimento conclusivo degli impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione", 11 "Validità del titolo abilitativo rilasciato o della segnalazione certificata d'inizio attività presentata".
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i., nonché le disposizioni del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 22\12\2022 e ss.mm.ii.

Articolo 21 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo, secondo le modalità previste dall'articolo 18 "Rimozione del mezzo pubblicitario installato".

Articolo 22 Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo, ovvero risultanti difformi dalle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione.
2. E' da considerarsi altresì abusiva l'esposizione pubblicitaria:
 - quando è scaduto il titolo autorizzatorio e non si è provveduto a richiederne il rinnovo o la proroga entro i termini di scadenza;
 - quando si è provveduto ad effettuare variazioni e/o modifiche rispetto a quanto previsto nell'atto autorizzatorio o nella segnalazione certificata di inizio attività, senza procedere a richiedere nuovo titolo, secondo la procedura contemplata dal presente Regolamento, prima dell'esecuzione di dette modifiche e/o variazioni.
3. L'organo preposto alla vigilanza, qualora trattasi di mezzi pubblicitari abusivi, posti lungo le strade o in vista di esse, applicherà le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. In tal caso, provvederà a trasmettere copia dei verbali redatti all'ufficio competente/Concessionario della riscossione del Canone per applicazione delle sanzioni di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
4. Resta, comunque, a carico dell'installatore del mezzo pubblicitario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto della medesima.

Articolo 23- Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; si considerano altresì rilevanti i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona,

oun'organizzazione pubblica o privata. Fermo restando il disposto del comma 818 della Legge 160/2019, il canone per l'esposizione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

Articolo 23 BIS - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio. Le insegne, le preinsegne segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto, costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
5. Per i mezzi di dimensione volumetrica e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro quindi finalizzati a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 24 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160/2019, graduata da appositi coefficienti definiti nella delibera di approvazione delle tariffe di competenza della Giunta Comunale. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - classificazione delle strade;
 - tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato.
2. La Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione approva le tariffe relative alle varie tipologie di diffusione pubblicitaria tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti moltiplicatori finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno. In sede di istituzione del Canone il prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati è allegato al presente Regolamento (allegato C).
3. La tariffa è determinata sulla base di appositi coefficienti moltiplicatori che con riferimento alla superficie del mezzo e modalità di diffusione del messaggio siano in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione fino ad 1 metro quadrato;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre ad 1 e fino a 5,50 metri quadrati;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre 5,50 e fino a 8,50 metri quadrati;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione superiore a 8,50 metri quadrati.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera determinata dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie temporanee di durata superiore a 30 giorni si applicherà:
 - la tariffa annuale ridotta del 80 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre 30 giorni e fino a 60 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 70 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 60 giorni e fino a 90 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 60 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 90 giorni e fino a 120 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 120 giorni e fino a 150 giorni;
 - la tariffa annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 150 giorni.

Articolo 26 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone è altresì dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato/acquisito il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività se trattasi di veicolo ad uso pubblico e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede se trattasi di veicolo ad uso privato. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Il canone dovuto per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli ad uso pubblico o ad uso privato è stabilita nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe. In sede di istituzione del Canone il prospetto delle tariffe e dei coefficienti applicati è allegato al presente Regolamento (allegato B).

Articolo 27 - Mezzi pubblicitari vari

1. Sono altresì soggette al canone in misura pari a quanto definito nella deliberazione di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, le forme pubblicitarie di seguito riportate. In sede di istituzione del canone i coefficienti e le tariffe relativi a tali mezzi pubblicitari sono riportati nell'allegato C al presente Regolamento. Tali forme pubblicitarie risultano essere le seguenti:
 - a) pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze: la tariffa del canone è determinata per ciascun metro quadrato e per ogni giorno di esposizione applicando le tariffe e i coefficienti risultanti da delibera di Giunta Comunale di approvazione tariffe.
 - b) pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni: canone dovuto per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
 - c) pubblicità eseguita con palloni frenati e simili: canone dovuto per ogni mezzo e per ogni giorno o frazione.
 - d) pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: canone dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro quadrato a persona.
 - e) pubblicità visiva effettuata a mezzo di camion/carrelli vela: canone dovuto per ciascun mezzo per periodi di 30 giorni o frazione applicando le tariffe e i coefficienti risultanti da delibera di Giunta Comunale di approvazione tariffe.
 - f) pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: canone dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro

quadrato ad apparecchio.

- g) pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose: canone dovuto per ciascun proiettore e per ciascun giorno o frazione. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considera una superficie convenzionale di un metro quadrato ad apparecchio.

Articolo 28 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

1. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, la tariffa è determinata per ogni metro quadrato di superficie sulla base di appositi coefficienti moltiplicatori in grado di considerare le seguenti tipologie:
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione fino ad 1 metro quadrato;
 - mezzi pubblicitari che abbiano dimensione oltre ad 1 metro quadrato.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera determinata dalla Giunta Comunale per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie temporanee di durata superiore a 30 giorni si applicherà:
 - la tariffa annuale ridotta del 80 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre 30 giorni e fino a 60 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 70 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 60 giorni e fino a 90 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 60 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 90 giorni e fino a 120 giorni;
 - la tariffa annuale ridotta del 50 per cento per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 120 giorni e fino a 150 giorni;
 - la tariffa annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata per un periodo oltre a 150 giorni.
3. Per la pubblicità di cui al comma 1 del presente articolo, effettuata per conto proprio dal soggetto passivo, il canone come deliberato dalla Giunta Comunale si applica in misura ridotta del 50 %.

Articolo 29 – Classificazione delle strade

1. Ai fini della determinazione del Canone per esposizioni pubblicitarie le strade comunali sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 30 – Dichiarazione

1. Ai sensi del comma 835 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, la richiesta di rilascio dell'autorizzazione/concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Sono previsti i seguenti casi di obbligo dichiarativo:
 - pubblicità tramite locandine;

- pubblicità su autoveicoli/automezzi; la dichiarazione è da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede;
 - autoveicoli cosiddetti “camion vela” sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio;
 - distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - tutte le forme di esposizione pubblicitaria che ai sensi del codice della strada e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa;
 - la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile; è possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno;
 - la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico se non visibile dalla pubblica via;
 - i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione.
3. Il soggetto passivo è tenuto, per le fattispecie di cui al comma 2, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Concessionario della riscossione del Canone apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario.
 4. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
 5. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Concessionario della Riscossione del Canone, secondo le modalità sulla stessa indicate, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, qualora prevista, si applica quanto disposto dall'art. 34 comma 3 lett. b) del presente Regolamento.

Articolo 31 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativi a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o dichiarazione.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettivo utilizzo, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 31 maggio.

5. Qualora il canone sia di importo superiore ad euro 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 dicembre.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al Concessionario della Riscossione l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
7. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore ad euro 5,00.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 32 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 33 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. In caso di affidamento del servizio in Concessione a terzi, il procedimento di accertamento e riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 12,00.

Articolo 34 – Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. Alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ai sensi della Legge 160/2019 comma 821 lett. g) ed h) si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019, considerando permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
 - b) la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando quando prevista, l'applicazione delle sanzioni di cui al codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 "Rimozione del mezzo pubblicitario installato" del presente regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 35 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente

che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 36 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni e servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili

e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Articolo 37 – Abrogazioni ed applicazioni

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative agli articoli precedenti determina la cessazione dell'efficacia con effetto ex nunc del titolo II "Procedura amministrativa" e del titolo IV "Norme transitorie e finali" del "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e di altri mezzi pubblicitari" Allegato E del Regolamento Edilizio approvato con Delibera di C.C. n° 46 del 30/07/2002 e ss.mm.ii;
2. Continuano, invece, ad applicarsi, qualora non in contrasto, le restanti norme previste dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e di altri mezzi pubblicitari" Allegato E del Regolamento Edilizio approvato con Delibera di C.C. n° 46 del 30/07/2002 e ss.mm.ii;
3. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente regolamento e precedenti disposizioni regolamentari in materia, prevalgono le prime, in applicazione al principio previsto dal nostro ordinamento giuridico per il quale la norma posteriore deroga quella anteriore.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni nel Comune di Novi di Modena al 1° gennaio 2021 è pari a 197 metri quadrati.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura istituzionale è pari al 10 per cento della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 15 per cento della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 75 per cento della superficie disponibile.

5.

Articolo 39- Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Novi di Modena costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo o del Concessionario del servizio.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.

Articolo 40 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
7. Il Comune, o Concessionario del servizio, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche

affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 41 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del Canone e i relativi coefficienti. In sede di istituzione del Canone le tariffe relative alle pubbliche affissioni e i relativi coefficienti sono indicati nell'allegato B al presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli.
3. La tariffa del canone relativo alle affissioni è aumentata del 7 per cento in caso di superfici superiori a mq. 1.
4. In caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli è prevista una maggiorazione del canone del 50 per cento. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
5. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Articolo 42 – Classificazione delle strade

1. Ai fini della determinazione del Canone per pubbliche affissioni le strade comunali sono classificate in un'unica categoria.

Articolo 43 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali sianostate omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.

Articolo 44 - Riduzione del canone

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui ai punti b), c), d) del comma precedente il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento ed emerga dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni occupino nel manifesto uno spazio superiore rispetto a quello dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del canone.

Articolo 45 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Novidi Modena e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 46 - Pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.

2. Il pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 47 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il “Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e di altri mezzi pubblicitari” (allegato E del Regolamento Edilizio) approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 30/07/2002.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 48 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone dovuto per l'occupazione, anche abusiva delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
3. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata di uso pubblico.

Articolo 49 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 50 – Tipologie di occupazioni

1. Ai fini del presente Regolamento le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono classificate in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono la sottrazione continuativa del suolo alla collettività, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato

Articolo 51 – Occupazioni realizzate mediante l'installazione di cantieri edili o stradali

1. Chi intende effettuare un'occupazione di suolo pubblico o privato ad uso pubblico per l'installazione di cantieri edili o stradali, è tenuto a presentare relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - e) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Per i cantieri della durata superiore a 30 gg si applicano le disposizioni di cui all'art 58 del presente regolamento; per i cantieri con durata inferiore ai 30 giorni il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente, fatto salvo che per le occupazioni effettuate da società di servizi pubblici o da società appaltatrici, ove il termine è di 15 (quindici) giorni (es. Aimag ecc)
3. In materia di modalità di presentazione dell'istanza, istruttoria, e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 56, 57 e 59 del presente regolamento.
4. Qualora il richiedente necessiti di prorogare la concessione rilasciata, anche comportante proroga di ordinanza viabile, senza tuttavia eseguire modifiche all'occupazione concessa, è tenuto a presentare entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo, apposita istanza di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 1. In tal caso, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda di rinnovo presso l'ufficio competente.
5. Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.
6. Qualora siano previste modifiche all'occupazione, in luogo della richiesta di rinnovo, è necessario richiedere una nuova concessione di suolo pubblico, con le modalità previste dai commi precedenti.
7. Il titolare può rinunciare anticipatamente all'occupazione di suolo presentando relativa comunicazione di cessazione dell'occupazione medesima, secondo la modalità di cui al comma 1. La rinuncia volontaria dell'occupazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione di cui sopra, e la contestuale rimozione dell'occupazione, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'occupazione goduta, e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 61 "Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo" 62 "Revoca, modifica e sospensione del titolo abilitativo",

64 “Decadenza del titolo abilitativo”, 65 “Rimozione dell’occupazione di suolo”, 67 “Occupazioni abusive” e 81 “Sanzioni” del presente regolamento

Articolo 52 – Occupazioni realizzate da esercenti il commercio su aree pubbliche e produttori agricoli su posteggio

1. Coloro che risultano assegnatari di bando per svolgere il commercio su aree pubbliche o l’attività diretta di vendita di prodotti agricoli su aree pubbliche su posteggi dati in concessione permanente o temporanea, sono tenuti a presentare relativa istanza di avvio attività/comunicazione ed occupazione di suolo pubblico, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l’irricevibilità della domanda/comunicazione, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell’imposta di bollo se dovuta;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
 - c) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il settore competente riceve l’istanza e rilascia il provvedimento conclusivo, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite dall’art 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 che comprenderà, in caso di esito favorevole, per l’attività di commercio su aree pubbliche, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività e/o la concessione e 62permanente/temporanea di occupazione del suolo pubblico, mentre per l’attività di vendita diretta di prodotti agricoli, la sola concessione permanente/temporanea di occupazione del suolo pubblico.
3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli artt. 57, 58 e 59 del presente regolamento.
4. Qualora l’esercente il commercio su area pubbliche necessiti di rinnovare l’autorizzazione/concessione rilasciata, nonchè procedere con eventuali altre variazioni deve provvedere attraverso sistema e/o piattaforma telematica; pena l’irricevibilità della istanza/scia/comunicazione presentata.
5. In caso di presentazione d’istanza di rinnovo dell’occupazione di suolo, la concessione non sarà concessa qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.
6. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", nonchè eventuali altre norme di settore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 65 “Rimozione dell’occupazione di suolo”, 67 “Occupazioni abusive” e 81 “Sanzioni” del presente regolamento.
7. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli assegnatari di posteggi temporanei non occupati (cd spuntisti), in luogo della richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico, sono tenuti a presentare, sistema e/o piattaforma telematica; apposita comunicazione di partecipazione alla spunta, pena l’irricevibilità della medesima.

**Articolo 53 – Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni temporanee
trattenimenti pubblici, sagre, fiere locali**

1. Coloro che intendano svolgere manifestazioni temporanee su suolo pubblico o privato ad uso pubblico quali, a titolo esemplificativo trattenimenti pubblici, sagre, fiere locali, sono tenuti a provvedere attraverso sistema e/o piattaforma telematica, alla presentazione di un'unica istanza/scia di svolgimento di pubblica manifestazione e contestuale occupazione di suolo pubblico, pena l'irricevibilità della medesima, assolvendo i seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
 - c) versamento, se dovuto, della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
 - d) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
2. Il settore competente riceve l'istanza, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ed al rilascio del provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, l'eventuale rilascio di licenza di pubblico spettacolo ex artt 68 e 69 Tulp, qualora il titolo abilitativo richiesto non fosse una Scia, e relativa concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico.
3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 del presente regolamento.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore per lo svolgimento di manifestazione o pubblico spettacolo in assenza di titolo abilitativo o in violazione delle prescrizioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 65 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 67 "Occupazioni abusive" e 81 "Sanzioni" del presente regolamento.

**Articolo 54 – Occupazioni realizzate mediante l'installazione temporanea di
attrazioni di spettacoli viaggianti**

1. Coloro che intendano svolgere attività temporanea di spettacolo viaggiante su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, sono tenuti a provvedere attraverso sistema e/o piattaforma telematica, alla presentazione di un'unica istanza di autorizzazione di attività di spettacolo viaggiante e occupazione temporanea di suolo pubblico, pena l'irricevibilità della medesima, assolvendo i seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta;
 - b) pagamento, se dovuto, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda.
 - e) versamento, se dovuto, della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il settore competente riceve l'istanza, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ed al rilascio del provvedimento conclusivo che comprenderà, in caso di esito favorevole, l'eventuale rilascio di autorizzazione di

spettacolo viaggiante ex artt 68 e 69 Tulp, e relativa concessione di occupazione del suolo pubblico.

3. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 del presente regolamento.
4. Qualora il richiedente necessiti di prorogare la concessione rilasciata, anche comportante proroga di ordinanza viabile, senza tuttavia eseguire modifiche all'occupazione concessa, è tenuto a presentare entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del titolo, apposita istanza di rinnovo, secondo le modalità di cui al comma 1. In tal caso, il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda di rinnovo presso l'ufficio competente.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante in assenza di titolo abilitativo o in violazione delle prescrizioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 65 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 67 "Occupazioni abusive" e 81 "Sanzioni" del presente regolamento.

Articolo 55 – Occupazioni realizzate da associazioni no profit, enti riconosciuti di promozione del territorio, partiti politici

1. Le associazioni, no profit, gli Enti riconosciuti di promozione del territorio e i partiti politici, che intendano richiedere occupazione temporanea di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, sono tenuti a provvedere attraverso sistema e/o piattaforma telematica, alla presentazione della istanza, pena l'irricevibilità della medesima, assolvendo i seguenti obblighi:
 - a) pagamento dell'imposta di bollo se dovuta;
 - b) versamento, se dovuto, della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il settore competente riceve l'istanza, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilite del D.P.R. 07/09/2010, n. 160 e procede al rilascio del provvedimento di concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico.
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente;
4. In materia di modalità, istruttoria, e di validità del titolo, si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 56, 57 e 59 del presente regolamento.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui gli artt. 65 "Rimozione dell'occupazione di suolo", 67 "Occupazioni abusive" e 81 "Sanzioni" del presente regolamento.

Articolo 56 – Modalità di presentazione dell'istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico

1. Chi intende effettuare occupazione di suolo, temporanea o permanente, è tenuto a presentare relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovute, dei diritti di segreteria e delle spese di istruttoria;

- c) rimborso, se dovuto, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della domanda;
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigenti all'atto della presentazione della domanda;
 - e) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Nella domanda si dovrà dichiarare:
- 1 La tipologia della concessione;
 - 2 La localizzazione dell'area;
 - 3 I motivi dell'occupazione;
 - 4 Le misure dell'area;
 - 5 La tipologia delle strutture da installare;
 - 6 I giorni ed orari dell'occupazione;
 - 7 La durata nel tempo dell'occupazione;
 - 8 Le caratteristiche della proprietà dell'area;
 - 9 La presenza di eventuali vincoli e tutele
- Allegando:
- 10 Planimetria quotata del suolo occupato;
 - 11 Relazione descrittiva degli arredi o strutture;
 - 12 Documentazione fotografica a colori dell'area che si intende occupare e dello spazio circostante
3. Le tipologie e fattispecie di occupazioni di cui al precedente art. 50, sono soggette a preventiva concessione dell'Ente proprietario, anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone, secondo le modalità stabilite dai commi successivi.
4. Tutte le variazioni all'occupazione di suolo sono soggette anch'esse a presentazione di nuova istanza di concessione, secondo le modalità stabilite dal comma 1 e dai commi successivi.
5. Il settore competente riceve l'istanza e rilascia il provvedimento conclusivo, secondo i termini e le modalità del procedimento unico stabilito dall'art 7 del D.P.R. 07/09/2010, n. 160.
6. Qualora oltre all'occupazione si rende necessario effettuare un'altra attività per la quale sia richiesto un ulteriore titolo abilitativo, dovrà essere presentata un'unica istanza, tramite e sistema e/o piattaforma telematica. In tal caso verrà rilasciato da parte del Settore competente un unico provvedimento conclusivo che comprende, in caso di esito favorevole, entrambi i titoli abilitativi.

Articolo 57 – Istruttoria e conclusione del procedimento

- 1. Il settore competente ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare sulla correttezza formale dell'istanza. In caso di incompletezza di quest'ultima o di mancanza di requisiti essenziali comunica, l'irricevibilità della medesima, assegnando, quando possibile, un termine per la regolarizzazione. Ove la domanda sia formalmente corretta ma carente relativamente all'indicazione degli elementi o alla documentazione prodotta, necessari ai fini delle valutazioni per il rilascio o meno del titolo abilitativo richiesto, il

responsabile del procedimento notifica all'interessato a mezzo pec, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione, anch'essa da effettuarsi entro il termine assegnato e, nei casi previsti, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità.

- 2- La richiesta di integrazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino alla regolarizzazione dell'istanza-
3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla tempestivamente agli Enti e/o Uffici competenti dell'Amministrazione ove, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
4. Il rilascio del provvedimento conclusivo, potrà essere soggetto al pagamento delle spese di istruttoria, per l'importo in vigore al momento della presentazione della domanda, qualora sia stabilito da apposito atto della Giunta che potrà essere annualmente aggiornato.
5. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria conclude il suo procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, al Dirigente/Responsabile del Settore competente, per l'emissione dell'atto finale.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data antecedente di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini previsti, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

Articolo 58 – Termine di rilascio del provvedimento conclusivo

1. Il settore competente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il Settore competente adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.P.R. 07/09/2010, n. 160, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi e si applicano i termini e le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinques della L 7 agosto 1990. N. 241.

Articolo 59 – Validità del titolo abilitativo rilasciato

1. Il titolo abilitativo rilasciato acquista efficacia dalla sua consegna tramite PEC al richiedente ed ha validità per il periodo indicato nel titolo abilitativo decorrente dalla data di rilascio.

Articolo 60 – Modalità di presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico

- 1- Chi intende rinnovare la concessione, senza effettuare modifiche a quanto precedentemente concesso, è tenuto a presentare, entro il termine di scadenza della medesima, relativa istanza attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità della domanda, assolvendo contestualmente ai seguenti obblighi:

- a) pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo;
 - b) pagamento, se dovuti, dei diritti di segreteria e spese di istruttoria;
 - c) rimborso, se dovute, delle spese di sopralluogo, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - d) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita con delibera di Giunta di approvazione delle tariffe vigente all'atto della presentazione della domanda;
 - e) versamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
- 2 Il settore competente provvede al ricevimento dell'istanza ed al rinnovo del provvedimento conclusivo.
- 3 In materia di istruttoria e validità del titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 57, e 59 del presente regolamento.
- 4 Per quanto riguarda i termini di rilascio del provvedimento conclusivo, fatte salve le fattispecie relative ai cantieri, nonché all'esercizio di spettacoli viaggianti si applica la disposizione di cui all'art. 58 del presente regolamento.
- 5 Qualora oltre al rinnovo della concessione di occupazione di suolo si rende necessario effettuare un'altra attività per la quale sia richiesto il rinnovo di un ulteriore titolo abilitativo, dovrà essere presentata un'unica istanza, tramite ~~e~~-sistema e/o piattaforma telematica. In tal caso verrà rilasciato da parte del Settore competente un unico provvedimento conclusivo che comprende, in caso di esito favorevole, entrambi i titoli abilitativi.
- 6 Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti del canone dovuto.

Articolo 61 – Principali obblighi del titolare del titolo abilitativo

1. È fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di:
 - a) munirsi del medesimo prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento abilitativo;
 - c) verificare lo stato dell'area occupata per conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione;
 - d) esibire su richiesta degli organi di vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) procedere alla rimozione nel caso di cessazione anticipata dell'attività per rinuncia, intervenuta decadenza o revoca dell'autorizzazione;
 - f) rimettere in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
 - g) non subconcessione o trasferimento a terzi della concessione;
 - h) versare il canone alle scadenze previste;
 - i) rispettare i regolamenti vigenti in materia.
 - j) rispettare i regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo 62– Revoca, modifica e sospensione del titolo abilitativo

1. L'Amministrazione può revocare, modificare o sospendere d'ufficio in qualsiasi momento, il provvedimento abilitativo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione e, in ogni caso in cui, si renda necessario procedere in virtù di nuove disposizioni normative o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione di suolo è in corso, all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone già versato relativamente al periodo di mancato godimento secondo la disciplina del presente regolamento, così come la restituzione del deposito cauzionale, se dovuto.

Articolo 63 – Rinuncia e cause di estinzione del titolo abilitativo

1. Sono causa di estinzione del titolo abilitativo:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
2. In caso di estinzione è prevista la restituzione del canone pagato relativo al periodo di non godimento.
3. Il titolare può rinunciare all'occupazione di suolo presentando relativa comunicazione di cessazione dell'occupazione medesima, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'atto. La rinuncia volontaria dell'occupazione, che acquista efficacia con la presentazione della relativa comunicazione di cui sopra, e la contestuale rimozione dell'occupazione, non dà diritto al rimborso del canone già versato per l'occupazione goduta e comporta il versamento del canone per il periodo intercorrente tra il rilascio del titolo e la rinuncia stessa.
4. Non sono rimborsabili gli eventuali oneri corrisposti dall'interessato per il rilascio del provvedimento abilitativo, mentre comporta la restituzione del deposito cauzionale, se dovuto.

Articolo 64– Decadenza del titolo abilitativo

1. Sono cause di decadenza del titolo abilitativo:
 - a) l'aver effettuato un'occupazione di suolo in difformità dal titolo abilitativo;
 - b) il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - c) la subconcessione o il trasferimento a terzi della concessione, senza procedere con le modalità definite dall'art. 66 "Subentro nel titolo abilitativo"

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativamente al periodo di effettiva occupazione

Articolo 65 – Rimozione dell'occupazione di suolo

1. Ferma restando l'applicazione da parte degli organi di vigilanza degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, per le occupazioni abusive, poste lungo le strade, il titolare del titolo abilitativo difforme ovvero,

in assenza del titolo, coloro che hanno effettuato l'occupazione abusiva, sono tenuti a procedere alla rimozione degli elementi non autorizzati, difformi o per le quali non sia stato pagato il canone alle scadenze stabilite, nonché negli altri casi per i quali sia intervenuta una decadenza o revoca del provvedimento autorizzatorio.

2. Eventuali verbali redatti ai sensi del Codice della Strada, così come i verbali di constatazione di cui al comma successivo, andranno trasmessi all'ufficio competente o al Concessionario della riscossione del Canone per applicazione delle sanzioni di cui all'art. 81 del presente Regolamento.
3. Qualora, invece, non vi siano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, il pubblico ufficiale procederà alla redazione di verbale di constatazione di cui all'art. 1 comma 822 della L 27 dicembre 2019, n. 160, delle occupazioni abusive che provvederà a trasmettere al competente Ufficio incaricato per la redazione del provvedimento di rimozione da notificarsi ai responsabili. Qualora quest'ultimi non vi provvedano, secondo le modalità e nei termini ivi indicati, si procederà d'ufficio ed il costo della rimozione sarà posto a carico dei medesimi responsabili.
4. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, così come l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 66 – Subentro nel titolo abilitativo

1. Il provvedimento abilitativo all'occupazione di suolo ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'atto trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento presentando una istanza di variazione del titolare, attraverso sistema e/o piattaforma telematica, pena l'irricevibilità dell'istanza. In materia di istruttoria, termini di rilascio del provvedimento conclusivo e di validità del titolo, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 del presente regolamento.
3. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
4. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora vi siano cause ostative previste da leggi, dal presente regolamento o da altri regolamenti oppure se gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 67– Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie occupazioni effettuate in assenza della prescritta concessione o di altro eventuale titolo abilitativo, ovvero risultanti difformi dalle prescrizioni stabilite dalla concessione medesima.
2. E' da considerarsi, altresì, abusiva l'occupazione eseguita:
 - quando è scaduto il titolo concessorio e non si è provveduto a richiederne il rinnovo entro la scadenza;
 - quando si è provveduto ad effettuare variazioni e/o modifiche rispetto a quanto previsto nell'atto concessorio, senza procedere a richiedere nuovo titolo, secondo la procedura contemplata dal presente Regolamento, prima dell'esecuzione di dette modifiche e/o variazioni.
3. L'organo preposto alla vigilanza, qualora trattasi di occupazioni abusive su strade, applicherà le sanzioni amministrative previste dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992

n. 285. In tal caso, provvederà a trasmettere copia dei verbali redatti all'ufficio competente/Concessionario della riscossione del Canone per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 81 del presente Regolamento.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 68 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone è determinato assumendo a riferimento la tariffa standard annuale e la tariffa standard giornaliera disciplinate dall'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n.160/2019 graduando le stesse tramite appositi coefficienti.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal comune per la salvaguardia dell'area stessa.
3. La Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e introducendo coefficienti moltiplicatori finalizzati ad assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 817, della Legge n. 160/2019; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, coefficienti moltiplicatori e tariffe si intendono prorogati di anno in anno. In sede di prima applicazione del Canone i coefficienti e le tariffe sono altresì allegati al presente Regolamento (allegato D) a formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 69– Classificazione delle strade

1. Il canone è altresì graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie come da perimetrazione riportata nell'allegato F del presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale:
 - la 1^a categoria comprendente le aree perimetrate di cui all'allegato F (sostanzialmente coincidenti con i centri storici di Novi di Modena e Rovereto s/S);
 - la 2^a categoria comprendente tutto il restante territorio comunale.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 70- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a ore. La tariffa oraria, definita in misura pari ad 1/9 della tariffa giornaliera si applica per occupazioni di durata fino a nove ore. In caso di occupazioni temporanee che si protraggono oltre le nove ore si applica la tariffa giornaliera ordinaria.

Articolo 71 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per gli appositi coefficienti relativi al tipo di occupazione, per la misura dell'occupazione e, nel caso delle occupazioni temporanee, per i giorni di occupazione.
3. La tariffa ordinaria annuale per le occupazioni permanenti è pari alla tariffa standard annuale di cui al comma 826 della Legge 160/2019 prendendo a riferimento la classe di abitanti cui appartiene il Comune secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento moltiplicata per apposito coefficiente approvato dalla Giunta Comunale.
4. La tariffa ordinaria giornaliera per le occupazioni temporanee è pari alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019 prendendo a riferimento la classe di abitanti cui appartiene il Comune secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento moltiplicata per apposito coefficiente approvato dalla Giunta Comunale.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 20 per cento.
8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
9. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
10. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene proiettata al suolo.

11. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
12. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
13. Per la fattispecie di cui al comma precedente, secondo l'interpretazione autentica di cui all'articolo 5, comma 14 quinquies, del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215:
- a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.
14. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui ai punti precedenti sono soggetti a un canone pari a 800 euro come previsto dal comma 5-ter dell'art. 40 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. 108 del 29 luglio 2021, per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile. Il canone, non modificabile, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Resta fermo che la previsione del presente comma non riguarda le occupazioni realizzate su aree appartenenti al patrimonio disponibile.

Articolo 72– Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 60 per cento per le occupazioni aventi durata non superiore a 180 giorni. La riduzione è pari al 40 per cento per il periodo dal 181° giorno;
 - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 80 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee e permanenti realizzate dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dai commercianti al dettaglio in sede fissa la tariffa è ridotta del 30 per cento;
 - e) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 15 per cento;
 - f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;
 - g) per le occupazioni temporanee e permanenti realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia connessa ad interventi di ricostruzione post sisma o relativi ad altri eventi calamitosi, la tariffa è ridotta dell'80 per cento.

Articolo 73– Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021

1. In ragione della crisi epidemiologica che sta interessando l'intero territorio nazionale e tenuto conto delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione, al fine di sostenere il tessuto economico del territorio si introducono – limitatamente all'anno 2021 – le seguenti misure agevolative:
 - a) esenzione del pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da imprese di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e alla Legge Regionale n° 14 del 26/07/2003;
 - b) esenzione dal pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da attività artigianali che vendono per asporto e che effettuano il consumo sul posto (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio...);
 - c) esenzione dal pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate da attività commerciali/artigianali in sede fissa e su aree pubbliche in strutture fisse (chioschi) per vendita merce/esposizione merce/spazi di attesa per la clientela;
 - d) esenzione dal pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate con riferimento ad installazioni dello spettacolo viaggiante (a titolo esemplificativo reti elastiche, gonfiabili, giostre, ecc.);
 - e) esenzione dal pagamento del canone relativo all'intero anno 2021 per le occupazioni di suolo realizzate dai titolari delle autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di noleggio automezzo con conducente (NCC) con riferimento alla piazzola di sosta occupata.
2. Le misure agevolative sopra indicate trovano applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.

3. Le misure introdotte operano sia con riferimento alle occupazioni di suolo già oggetto di precedente autorizzazione/concessione sia con riferimento alle nuove occupazioni di suolo ivi compresi gli eventuali ampliamenti necessari a garantire il distanziamento sociale.
4. Le agevolazioni introdotte dal Comune con il presente articolo – fatto salvo quindi eventuali agevolazioni previste da norma statale - si applicano solo ai soggetti che alla data del 30/04/2021 risultano in regola con il pagamento della COSAP eventualmente dovuta relativa all'anno 2020.

Articolo 74– Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad 1 metro quadrato se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f) le occupazioni per i parcheggi, passi carrabili, le rampe e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati al nucleo familiare dei soggetti portatori di handicap nonché le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche nel rispetto delle valutazioni tecniche espresse dai settori competenti;
 - g) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di 2 ore;
 - h) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile e comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzate da privati;
 - i) vasche biologiche;
 - j) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
 - k) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente removibili;
 - m) portabiciclette;
 - n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - o) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - p) i passi carrabili;

- q) le occupazioni realizzate in occasione di fiere, manifestazioni, sagre ed altre iniziative organizzate o promosse dal Comune e regolarmente autorizzate con apposito atto;
 - r) le occupazioni effettuate in occasioni di eventi celebrativi o di volontariato per finalità sportive, scientifiche, culturali e di beneficenza;
 - s) griglie, botole, feritoie e bocche di lupo;
 - t) le occupazioni del sottosuolo stradale per la realizzazione di interventi strutturali di consolidamento delle fondazioni;
 - u) le occupazioni di durata non superiore alle 6 ore relative ad occupazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione o manutenzione (ad esempio: sostituzione infissi) o ad operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi.
 - v) le occupazioni di suolo effettuate con "case dell'acqua" (chioschi collegati alla rete acquedottistica per l'erogazione di acqua).
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative o situazioni che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Articolo 75 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione, contenente la quantificazione del canone stesso; esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettiva occupazione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 31 maggio.
4. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, direttamente al Comune, nelle modalità indicate dall'ufficio/soggetto competente alla riscossione.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia uguale o inferiore ad euro 5,00.

Articolo 76– Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione/concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 250,00. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia uguale o inferiore ad euro 5,00.

Articolo 77– Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. In caso di affidamento del servizio in Concessione a terzi, il procedimento di accertamento e riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 12,00.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 78– Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da presentare al Comune, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
5. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 79 - Occupazioni in situazioni di emergenza

1. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente settore, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 80 – Abrogazioni ed applicazioni

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative agli articoli precedenti determina la cessazione dell'efficacia con effetto ex nunc del Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni di occupazione aree e spazi pubblici o a uso pubblico approvato con D.C.C. n.° 7 del 26/03/2020 e ss.mm.ii.

Articolo 81– Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (o non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. All'occupazione abusiva di suolo ai sensi della Legge 160/2019 comma 821 lett. g) ed h) si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2019, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono come

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, le occupazioni temporanee;

b. la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando, quando prevista, l'applicazione delle sanzioni di cui al codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 "Rimozione dell'occupazione di suolo" del presente regolamento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 82 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della Legge n. 160/2019. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il canone di concessione di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n. 160/2019, disciplinato nei Capi precedenti del presente Regolamento.
3. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati.
4. Il canone di concessione di cui al comma 1 sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013.
5. Il canone di concessione è dovuto al Comune di Novi di Modena dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, sulla base della superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 83 - Disciplina dei mercati

1. Per l'individuazione delle aree e degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché per la disciplina del commercio inerente i mercati, i posteggi isolati, le fiere e il commercio itinerante, ivi compresi i procedimenti

relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, si applicano le disposizioni del “Regolamento dei mercati e dei posteggi isolati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28/03/2017.

Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n.160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con possibile previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni.
3. La Giunta Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, approva le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione tenendo conto degli elementi sopra indicati e applicando appositi coefficienti. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il suddetto termine, le stesse si intendono prorogate di anno in anno. In sede di prima applicazione del Canone i coefficienti e le tariffe sono altresì allegati al presente Regolamento (allegato E) a formarne parte integrante e sostanziale;
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 85 - Classificazione delle strade

1. Il canone è altresì graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come da perimetrazione riportata nell'allegato F del presente Regolamento a formarne parte integrante e sostanziale:
 - la 1^a categoria comprendente le aree perimetrate di cui all'allegato F (sostanzialmente coincidenti con i centri storici di Novi di Modena e Rovereto s/S);
 - la 2^a categoria comprendente tutto il restante territorio comunale.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 86 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 prendendo a riferimento la classe di abitanti cui appartiene il Comune secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento. La definizione di eventuali coefficienti moltiplicatori ai fini del calcolo della tariffa è effettuata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
4. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
5. La tariffa standard giornaliera è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 prendendo a riferimento la classe di abitanti cui appartiene il Comune secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente Regolamento.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; nella stessa delibera sono indicati i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard.
7. La tariffa giornaliera ordinaria, determinata dalla Giunta Comunale ai sensi del presente Regolamento, si applica in ragione di un nono (1/9) per ciascuna ora di occupazione; qualora l'occupazione effettiva si protragga oltre le 9 ore si applica la tariffa giornaliera.
8. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera ordinaria come determinata dalla Giunta Comunale e prevedendo una riduzione dello stesso in misura pari al 40 per cento.
9. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe e dei coefficienti comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 87- Riduzioni

1. Nel caso in cui le occupazioni temporanee soggette a tariffa giornaliera siano circoscritte ad una determinata fascia oraria si applicano le seguenti riduzioni:
 - dalle ore 06:00 alle ore 20:00 (tariffa giornaliera ridotta del 20 %);
 - dalle ore 20:00 alle ore 06:00 (tariffa giornaliera ridotta dell'80 %).
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni e/o esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale fatti salvi gli equilibri di bilancio.

Articolo 88 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni dei produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti nell'ambito del "Mercato Contadino".

Articolo 89- Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive le varie occupazioni effettuate in assenza della prescritta concessione o di altro eventuale titolo abilitativo, ovvero risultanti difformi dalle prescrizioni stabilite dalla concessione medesima
2. E' da considerarsi abusiva l'occupazione eseguita:
 - quando è scaduto il titolo concessorio e non si è provveduto a richiederne il rinnovo o la proroga entro la scadenza;
 - quando si è provveduto ad effettuare variazioni e/o modifiche rispetto a quanto previsto nell'atto concessorio, senza procedere a richiedere nuovo titolo, secondo la procedura contemplata dal presente Regolamento, prima dell'esecuzione di dette modifiche e/o variazioni.
3. L'organo preposto alla vigilanza, qualora trattasi di occupazioni abusive su strade, applicherà le sanzioni amministrative previste dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. In tal caso, provvederà a trasmettere copia dei verbali redatti all'ufficio competente/Concessionario della riscossione del Canone per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 95 del presente Regolamento.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 90 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 91- Agevolazioni COVID relative al solo anno 2021

1. In ragione della crisi epidemiologica che sta interessando l'intero territorio nazionale e tenuto conto delle misure restrittive adottate a livello nazionale/regionale per limitarne la diffusione, al fine di sostenere il tessuto economico del territorio si introduce – limitatamente all'anno 2021 – la seguente misura agevolativa:
 - esenzione dal pagamento del canone mercatale fino al 31 dicembre 2021 per tutte le occupazioni di suolo realizzate da operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche su posteggio ed in forma itinerante ivi compresi i cosiddetti "spuntisti", nonché dai produttori agricoli; tale agevolazione spetta

per l'occupazione effettuata per lo svolgimento di tutti i mercati che si tengono sul territorio comunale.

2. La misura agevolativa sopra indicata trova applicazione con riferimento alle fattispecie ed ai periodi dell'anno per i quali l'esonero non risulti disposto da provvedimenti statali ancorché adottati successivamente all'approvazione del presente regolamento.
3. L'agevolazione introdotta dal Comune con il presente articolo – fatto salvo quindi eventuali agevolazioni previste da norma statale - si applica solo ai soggetti che alla data del 30/04/2021 risultano in regola con il pagamento della COSAP eventualmente dovuta relativa all'anno 2020.

Articolo 92 - Versamento del canone

1. I soggetti titolari di posto fisso, relativamente al primo anno di concessione, devono effettuare il pagamento del canone in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso; esclusivamente per tale anno, l'importo del canone, viene determinato in dodicesimi, in base al periodo di effettiva occupazione, considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del Canone è fissata al 31 maggio.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 250,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza delle quattro rate è fissata alle seguenti date: 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 31 dicembre.
4. Gli importi dovuti ai sensi del comma 844 Legge 160/2019 sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82/2005, o, le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. I soggetti non titolari di posto fisso devono effettuare il pagamento del Canone in conformità a quanto disposto dalla Legge 160/2019 utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82/2005, o, le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni realizzate dai soggetti titolari di posto fisso possono essere differiti o sospesi in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare annuo complessivo dello stesso sia uguale o inferiore ad euro 5,00.

Articolo 93 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del

Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato di sanzioni e interessi, con riferimento ad ogni periodo non supera euro 12,00.

Articolo 94- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad euro 12,00.

Articolo 95- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al soggetto passivo apposito avviso di accertamento esecutivo. In attuazione della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/1997, alle violazioni relative al mancato o insufficiente versamento del canone alle prescritte scadenze indicate nel presente Regolamento, in aggiunta al canone dovuto si applica la sanzione amministrativa prevista dalla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 nella misura pari al 30 per cento dell'importo dovuto e non versato (o non versato alla prescritta scadenza). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Si applicano altresì interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale.
2. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di pagamento, è ammesso il versamento spontaneo maggiorato della sanzione prevista dal precedente comma calcolata in misura ridotta secondo la modalità prevista per le entrate tributarie ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento) che si richiama in quanto compatibile. Tale modalità agevolata non è applicabile dopo la notifica di avviso di accertamento esecutivo.
3. All'occupazione abusiva di suolo ai sensi della Legge 160/2019 comma 845 si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160/2019, considerando permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, le occupazioni temporanee. Resta fermo che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate;
 - b) la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone

dovuto, fermo restando, quando prevista, l'applicazione delle sanzioni di cui al codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160/2019. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 "Rimozione dell'occupazione di suolo" del presente regolamento

Articolo 96 – Ulteriori disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a modalità operative definite da appositi atti organizzativi.

Articolo 97– Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38